

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **305/1990** (ECLI:IT:COST:1990:305)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **23/05/1990**; Decisione del **14/06/1990**

Deposito del **19/06/1990**; Pubblicazione in G. U. **27/06/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15783**

Atti decisi:

N. 305

ORDINANZA 14-19 GIUGNO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), promossi con tre ordinanze emesse l'11 maggio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, iscritte ai nn. 130, 131 e 132 del R.O. 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria - nel corso di giudizi promossi da taluni dipendenti della Cassa marittima tirrena, i quali chiedevano la riliquidazione dell'indennità di anzianità tenendo conto, nella base di calcolo, dell'indennità integrativa speciale - con tre ordinanze in data 11 maggio 1989 (R.O. nn. 130, 131 e 132 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennità di anzianità;

Considerato che i relativi giudizi vanno riuniti avendo il medesimo oggetto;

che la questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento così fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalità tra retribuzione e trattamento di quiescenza;

che identiche questioni sono state già dichiarate manifestamente inammissibili con le ordinanze n. 217 e n. 218 del 1990 di questa Corte, essendo di esclusiva competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti privati, né con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L., appartenendo essi a sistemi differenziati;

che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimità rispetto a quelli già esaminati.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.